



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 21724 107.11.2018 del 02 OTT 2018 / Pos. Coll. e Coord. n.
10

Oggetto: Apertura stagione venatoria 2018/2019. Ordinanza T.A.R. Sicilia 19 settembre 2018 n. 847.

Assessorato regionale dell'agricoltura dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea
- Ufficio di diretta collaborazione
dell'Assessore (rif. nota 26 settembre 2018
n. 27149/Gab.)

1. Con la nota in indirizzo codesto Assessorato premette che con decreto assessoriale 3 agosto 2018, n. 64 è stato emanato il “*Calendario venatorio 2018/2019*”.

Riferisce altresì codesta Amministrazione che il TAR Sicilia, con ordinanza n.847/2018, ha sospeso l'efficacia del citato D.A. n. 64/2018 e del relativo allegato A.

In particolare, codesto Richiedente richiama il punto 1.lettera b) della predetta ordinanza “*con il quale viene sospesa l'efficacia del ... prelievo venatorio in Sicilia del Coniglio Selvatico, nonché il prelievo anticipato dello stesso Coniglio selvatico e del Colombaccio dal 1° settembre 2018 ed il prelievo anticipato della specie Quaglia dal 16 settembre 2018 anziché dal 1° Ottobre*”.

Rappresenta ancora codesto Assessorato che, con successivo decreto assessoriale 20 settembre 2018, n. 83, è stata data esecuzione alla citata ordinanza del TAR Sicilia e che tuttavia è intendimento dell'Amministrazione procedere alla modifica dello

stesso nella parte in cui prevede che il prelievo del Coniglio selvatico è sospeso per tutta la stagione venatoria.

Ciò premesso vien chiesto, rappresentando l'urgenza, *“se il punto 1.lettera b) dell'Ordinanza del T.A.R. n. 00847/2018, che richiama l'apertura della caccia al coniglio selvatico dal 1° settembre, nella sua duplice accezione di apertura nel periodo generale e di prelievo anticipato (...), a cui si aggiunge il Colombaccio sempre dal 1° settembre e l'apertura alla Quaglia dal 16 Settembre, possa far leggere come un unicum dispositivo, per tutte e tre le specie di fauna citate, l'inciso <anziché dal 1° Ottobre>, con ciò permettendo di disporre l'apertura del coniglio selvatico a partire dalla detta data del 01 Ottobre 2018, senza con ciò contravvenire al pronunciamento del T.A.R.”.*

2. Preliminarmente si fa presente che - giusta il disposto dell'art. 7 del D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale - l'attività di consulenza di questo Ufficio concerne quesiti giuridico-interpretativi relativi a norme statutarie, legislative o regolamentari di fonte regionale che presentino difficoltà applicative o che comunque pongano questioni di rilevanza ermeneutica di carattere generale.

Esulano, invece, dall'attività consultiva intestata allo Scrivente richieste che comportino l'interpretazione di atti di natura giurisdizionale, quando la difesa in giudizio non è assunta da quest'Ufficio.

Nell'ottica di una fattiva collaborazione, si espongono, comunque, le seguenti considerazioni di carattere generale che potranno servire da supporto per le valutazioni e le determinazioni di competenza di codesto Assessorato.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia con ordinanza 19 settembre 2018, n. 847/2018, ha accolto la domanda cautelare proposta dalla Legambiente Sicilia e dall'Associazione Italiana per il Wwf e, per l'effetto, ha sospeso il Calendario Venatorio della Regione Siciliana 2018-2019 *“nelle parti indicate in epigrafe, per le quali sono state evidenziate le esigenze cautelari”.*

La questione controversa, che ha indotto codesto Assessorato a richiedere il presente parere, attiene ai riflessi dell'accoglimento della domanda cautelare in relazione al punto 1 lettera b) dell'Ordinanza del TAR, ove si fa riferimento al prelievo venatorio del coniglio selvatico in Sicilia, nonché al prelievo anticipato dello stesso.

La formulazione letterale della suddetta ordinanza collegiale, nel richiamare “le parti indicate in epigrafe”, senza alcuna specificazione, indurrebbe a ritenere che, con riferimento al coniglio selvatico, sia stato sospeso il prelievo venatorio in Sicilia e non solo il prelievo anticipato dal 1° settembre 2018.

Tuttavia, il recentissimo decreto del Presidente del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana 28 settembre 2018, n. 668/2018, emesso a seguito di ricorso proposto da codesto Assessorato per la riforma della citata ordinanza cautelare n. 847/2018, sembrerebbe fornire una diversa chiave di lettura del provvedimento cautelare adottato con ordinanza del TAR.

Infatti nella parte in cui esclude la sussistenza del grave pregiudizio irreparabile *“essendo ormai prossima l'apertura ordinaria della stagione venatoria (1° ottobre 2018)”*, non opera alcuna distinzione tra le specie cacciabili e specifica che l'ordinanza collegiale del TAR *“in data 19 settembre 2018 ha sospeso parzialmente il calendario venatorio quanto a anticipazione e posticipazione della chiusura della stagione venatoria, sicché la caccia non ha potuto aver luogo, per le specie indicate, dal 19 settembre alla data odierna (28 settembre 2018)”*.

Il presidente del CGA, non ha, quindi, ritenuto di riformare l'ordinanza del TAR *“perché l'unico effetto, allo stato attuale, sarebbe quello di anticipare di due giorni la stagione venatoria”*.

Comunque, ferme restando le superiori considerazioni di carattere generale, poiché la difesa di codesta Amministrazione nella fattispecie *de qua* è affidata all'Avvocatura distrettuale dello Stato, appare opportuno estendere la presente consultazione al suddetto Organo, anche in considerazione della prossima decisione cautelare collegiale di appello, fissata per il 18 ottobre 2018.

Nei termini l'avviso dello scrivente.



A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Maddalena Barreca



IL DIRIGENTE

Avv. Daniela M. Cellauro



L'AVVOCATO GENERALE

Avv. Gianluigi M. Amico

